

**Avv. ERNESTO FIORILLO**

Corso Cavour, 143 98122 MESSINA

Tel. 090.362548 Fax 090.362602

avvernestofiorillo@puntopec.it

**TRIBUNALE DI MESSINA****RICORSO EX ART. 67 CODICE DEL CONSUMO**

\*\*\*\*

Per il Sig. **Polito Carmelo**, nato a Messina il 10.09.1971 ed ivi residente in Via Comunale San Corrado n. 7, Gravitelli, C.F.: PLTCML71P10F158H, elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour 143, presso studio dell'**Avv. Ernesto Fiorillo** C.F.:FRLRST51L22F537P, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato contenuta nella medesima busta telematica del presente ricorso, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni alla pec: **avvernestofiorillo@puntopec.it** e/o al fax **090.362602**,

\*\*\*\*

Il Sig. **Polito Carmelo** ha depositato la **proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presso la Camera di Commercio di Messina** come da ricevuta in atti, domanda di accesso n. 9/2020 del protocollo della CCIAA, referente dott.ssa Giuseppa D'Arrigo, Avv. Maria Cristina Maniaci, Avv. Marco Galipò ed il dott. Commercialista La Fauci, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni previste dal Codice della Crisi.

La Referente ha nominato Collegio Gestore della Crisi l'Avv. Maria Cristina Maniaci, l'Avv. Marco Galipò ed il dott. Commercialista La Fauci che hanno redatto la relazione particolareggiata e depositato presso l'O.C.C. in data 4 luglio 2024 (all.1).

\*\*\*\*



Sono stati rilevati i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come rappresentato dal procuratore delle due istanti.

\*\*\*\*

#### 1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente, si fa presente che ricorrono i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 67 e 68 del Codice della Crisi.

In particolare, il ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, ossia in una *«situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente»*.

Inoltre: non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Codice della Crisi;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti di cui al Codice della crisi (proposta di ristrutturazione dei debiti, accordo o liquidazione o concordato minore);

- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli del C.d.C. (impugnazione e risoluzione dell'accordo ovvero revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di non aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.



## **2. CAUSE DI INDEBITAMENTO/REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA.**

**Il sig. Polito è l'unico portatore di reddito in famiglia esercitando la professione di autista presso la società di trasporti Guintabus srl fino al gennaio 2022 e, successivamente, presso l'A.T.M. Messina ed ha esposto che per far fronte alle esigenze quotidiane della famiglia – moglie e 3 figli – ha acceso alcuni finanziamenti.**

**Il ricorso al credito è stato principalmente determinato dai gravi problemi di salute, adeguatamente documentati, che hanno colpito ed a tutt'oggi affliggono due dei tre figli minori, entrambi disabili; problemi che hanno avuto un diretto riverbero sulla situazione reddituale dell'indebitato attese le continue spese mediche sostenute anche per garantire la necessaria assistenza anche presso strutture situate fuori Sicilia.**

**Un momento decisivo per l'aggravamento della situazione patrimoniale e della esposizione debitoria è riconducibile all'anno 2012, anno in cui la moglie ha ceduto una piccola ditta individuale per avviare la quale, peraltro, il Polito nel 1999 aveva prestato garanzia fidejussoria.**

**A partire da tale anno venendo, per un verso, a mancare il contributo reddituale del coniuge e, per altro verso, dovendosi affrontare i costi soprattutto per le spese mediche, si è registrata una crescita esponenziale delle spese connesse al fabbisogno proprio e della famiglia.**

**Tale situazione di disagio economico è stata poi inevitabilmente acuita nell'anno 2020 dalla crisi economica derivata dalla nota pandemia da covid 19 in ragione della quale il Polito è stato collocato in cassa integrazione dal datore di lavoro percependo uno stipendio mensile di euro 1.200,00.**



Tale situazione ha determinato in maniera decisiva quel perdurante ed irreversibile stato di squilibrio economico del debitore che lo hanno indotto a formulare nel dicembre del 2020 istanza per la presente procedura.

**Si precisa che i debiti contratti dal Sig. Polito risalgono all'anno 2004 e non alle cessioni di credito indicate negli anni 2016 e 2018.**

Infatti, alla scadenza dei cinque anni il Sig. Polito veniva convocato dalle società finanziarie per **rinnovare** la cessione del quinto e la delega con un interesse che superava il 30% del credito finanziato ed **invogliandolo con una piccola quota di sostentamento pari a circa €. 7.000/10.000,00, aumentando il debito iniziale e le singole rate mensili, dando al Sig. Polito la differenza sul totale, rimanendo così un mutuo/finanziamento di 10 anni che, inevitabilmente, aumentava sempre per capitale ed interessi.**

**Insomma ad ogni rinnovo si allungava il prestito e egli interessi.**

Con riferimento agli ultimi due rinnovi fatti negli anni 2014 e 2016 si specifica che si tratta di rinnovi delle vecchie cessioni non incassati per €. 60.0000,00 e che alcune somme sono state anticipate dalla ditta Giuntabus che poi mensilmente ha recuperato le somme sullo stipendio del lavoratore.

**Insomma dal 2004 al 2016 è stato sempre rinnovato il prestito, triplicando gli interessi.**

Il Sig. **Polito Carmelo** ha un reddito appena sufficiente a condurre un modesto regime di vita, non può contare sull'aiuto economico di altri familiari essendo **la moglie casalinga che svolge lavori saltuari e con tre figli ancora in età scolastica e due dei quali, purtroppo, con gravi problemi di**



salute certificati, come documentato con gli allegati versati in atti insieme alla domanda ed alle successive memorie integrative.

Il figlio **POLITO RICCARDO** presenta gravi disturbi dell'apprendimento, ha subito varie operazioni al piede valgo, oltre ad avere un by pass gastrico ed a dover portare quotidianamente il busto.

Si è dovuto sottoporre a visite periodiche da vari dottori, in particolare psicologi e presenta gravi problemi di dislessia (patologie tutte documentate e comprovate anche da vari accertamenti dell'Inps per il riconoscimento della invalidità civile (indennità di frequenza).

La figlia **POLITO VERONICA** fin dalla nascita ha presentato gravi problemi di nanismo GH (bassa statura) e si è dovuta sottoporre a periodici controlli medici dalla nascita, con cure ormonali GH seguendo vari piani terapeutici.

In particolare dall'età di cinque anni e fino ai 14 anni è stata in cura presso il Policlinico di Messina e l'Ospedale Bambin Gesù di Roma.

Anche in questo caso si è sottoposta a vari accertamenti presso l'Inps per il riconoscimento della invalidità civile (indennità di frequenza), tutto documentato dalla copiosa produzione in atti.

Sulla base di quanto dichiarato e documentato, nessun dubbio può sorgere sulla meritevolezza del ricorrente a poter usufruire delle agevolazioni previste dal piano del consumatore, tenuto debitamente conto delle gravi condizioni di salute di due dei suoi figli, del fatto che il nucleo familiare è monoreddito con **tre figli minorenni** e considerando anche le necessità presenti e future della famiglia del Sig. Polito che con la presente proposta intende mettere una parola definitiva sulla sua situazione economica



problematica, pagando i debiti complessivi e poter così ripartire da zero, rappresentando questa domanda l'unica via di uscita da una situazione ormai insostenibile, senza dover stare quotidianamente con la **spada di Damocle** rappresentata dalla continua richiesta dei vari creditori che, in caso di esito negativo della presente procedura, continuerebbero in futuro ad esigere il pagamento delle somme dovute, sino all'integrale soddisfacimento.

Quanto alla **meritevolezza del ricorrente** deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la **ragionevole prospettiva** di potervi adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'indicazione delle **cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore** nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ci portano ad affermare che i **debiti contratti sono originati da necessità essenzialmente connesse ad esigenze della famiglia (matrimonio, nascita dei tre figli, la disabilità e l'invalidità di DUE pargoli con ingenti spese mediche sostenute per curarli, ivi comprese quelle specialistiche dallo psicologo, visite mediche fuori sede, anche presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma ed anche la palestra correttiva, indispensabile per ridurre le gravi difficoltà quotidiane da affrontare, oltre ai problemi legati a motivi di lavoro).**

L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, che non sono dipese da negligenza o colpa del ricorrente, **sono evidenti e legate principalmente ai gravi motivi di salute**



dei due figli. Insomma il reiterato ricorso al credito, soprattutto nell'ultimo decennio, è stato principalmente determinato dalla necessità di far fronte ad ingenti spese mediche e ad esse connesse per l'assistenza da prestare a due dei propri figli affetti da serie patologie, comprovato anche da ulteriore copiosa documentazione integrativa.

\*\*\*\*

Da quanto documentato agli atti ricorrono i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 67 e 68 del Codice della Crisi.

Il ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, ossia in una «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» come nel dettaglio di seguito esposto.

\*\*\*\*

### 3. SITUAZIONE DEBITORIA.

~~Sussistono le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco dei creditori riportato negli atti allegati, pari alla complessiva esposizione di circa €. 120.000,00, che qui di seguito si riporta:~~

| NATURA    | IMPORTO      | DATA      | SALDO ODIERNO |
|-----------|--------------|-----------|---------------|
| a) P.P.T. | €. 10.000,00 | 9.10.2020 | €. 10.000,00  |

~~Marte SPV s.r.l. /Hoist Italia s.r.l., mandataria di Securitisation Services s.p.a., precetto notificato il 9.10.2020 sulla base della sentenza n. 980/2019 del Giudice di Pace di Messina.~~



|                                                                                  |              |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| b) D.I.                                                                          | €. 4.416,90  | 21.07.2003 | €. 6.000,00  |  |
| Marte SPV s.r.l, Hoist Italia s.r.l. e Securitisation Services s.p.a. azionavano |              |            |              |  |
| un credito ceduto da Credial Italia s.p.a. (gruppo Findomestic Banca s.p.a.)     |              |            |              |  |
| decreto ingiuntivo                                                               |              |            |              |  |
| c) finanziaria                                                                   | €. 16.447,66 | 6.03.2020  | €. 17.000,00 |  |
| Credito Valtellinese s.p.a. cedeva alla Marte SPV srl il predetto credito.       |              |            |              |  |
| d) prestito personale                                                            | €. 8.000,00  |            | €. 9.000,00  |  |
| La società Findomestic cedeva alla Marte SPV srl che a suo volta incaricava      |              |            |              |  |
| la Hoist Italia srl per il recupero del credito.                                 |              |            |              |  |
| e)scopertura c.c.                                                                | €. 10.908,00 | 17.01.2011 | €. 12.000,00 |  |
| Il Credito Siciliano s.p.a. richiedeva il pagamento della scopertura             |              |            |              |  |
| determinatasi sul c.c. 333 risalente al 21.07.1999 a seguito della               |              |            |              |  |
| sottoscrizione del mutuo chirografario da parte della moglie del ricorrente,     |              |            |              |  |
| che rilasciava apposita fideiussione a garanzia del relativo pagamento,          |              |            |              |  |
| quantificato con lettera di messa in mora del 17.01.11 in €. 10.908,00.          |              |            |              |  |
| f) cessione del quinto                                                           | €. 42.600,00 | 01.08.2016 | €. 21.000,00 |  |
| La Santander Consumer banks.p.a. vanta il predetto credito, come da conto        |              |            |              |  |
| estintivo del 30.11.2020 depositato unitamente al certificato di                 |              |            |              |  |
| assicurazione del contratto sottoscritto l'1.08.2016con scadenza decennale,      |              |            |              |  |
| n. pratica 200188899-858915, relativo ad un finanziamento di €. 42.600,00.       |              |            |              |  |
| g) cessione del quinto                                                           | €. 45.240,00 | 22.03.2019 | €. 27.220,16 |  |
| Società di recupero crediti Futuro Compasss.p.a. cessione del quinto dello       |              |            |              |  |
| stipendio del ricorrente per €. 377,00 mensili a fronte di un debito di €.       |              |            |              |  |
|                                                                                  |              |            |              |  |
|                                                                                  |              |            |              |  |





Dagli allegati al piano risulta che il Signor Polito è coniugato con la Signora Impoco Lucia nata a Messina l'11 maggio 1975 ed è padre di tre figli: Andrea nato a Messina il 3/6/2002, Riccardo nato a Messina il 10/02/20005 e Veronica nata Messina il 30/06/2006.

Le **spese correnti** sostenute nell'ultimo anno e, pressoché costanti negli anni salvo leggere variazioni in eccesso e/o difetto, possono riassumersi sulla base del seguente prospetto contenuto nella proposta di piano presentata:

#### VOCI DI SPESA ANNUA

**Elenco spese** per sussistenza dell'intero nucleo familiare, pari a circa €.

**1.500,00 mensili e di circa €.** 18.000,00:

Utenze domestiche varie €.

Rette scolastiche €.

Affitto locazione €.

Alimentari €.

Spese mediche €.

Abbonamenti €.

Tasse di vario genere €.

\*\*\*\*

#### 5) ATTIVO - ELENCO BENI DEL DEBITORE

Il sig. Polito non risulta titolare di beni immobili mentre è proprietario di un'autovettura Fiat 187 AX1a targata CY327SP immatricolata in data 30/11/2005 ed acquistata usata in data 3/5/2022 al prezzo di euro 1.000,00, circostanza questa verificata dal Collegio dei Gestori attraverso richiesta informazioni al PRA.



Il signor **POLITO Carmelo** è dipendente presso la **A.T.M. -Azienda Trasporti**

**Messina a far data dall'1 febbraio 2022** con contratto a tempo

indeterminato per la funzione di autista di autobus percependo un reddito

annuale pari ad euro 22.000,00 pari ad Euro 1.700,00 netti mensili (V. All. 8

alla domanda: cedolini e contratto assunzione).

**Fino al 30 gennaio 2022 il sig. Polito era stato alle dipendenze della ditta**

**privata di autotrasporti Giuntabus s.r.l. maturando un TFR di euro**

**43.853,44.**

Infine il sig. Polito percepisce per i figli Polito Veronica e Polito Riccardo n. 2

indennità di frequenza Inps pari a euro 2.400,00 annui cadauno.

\*\*\*\*

## **6) PROPOSTA**

Con riferimento alla proposta di piano del consumatore presentata dal

Signor POLITO si precisa che essa si è sviluppata attraverso **diverse stesure e**

**rielaborazioni** dettate dalle osservazioni e richieste di precisazione che, nel

corso della procedura, il Collegio dei gestori ha via via ritenuto opportuno

sottoporre al consumatore **fino a giungere all'ultima stesura depositata il**

**19 luglio 2023** qui di seguito trascritta e riportata: *"Sulla base di quanto*

*evidenziato, la proposta di abbattimento del debito viene così formulata:*

*il Sig. Polito Carmelo mette a disposizione l'intero importo del T.F.R.*

*maturato e pari al netto delle trattenute ad €. 43.853,44 per pagare tutti i*

*debiti accumulati sino ad oggi e che ammontano a circa €. 120.000,00.*

*Si precisa, sul punto, che le due società beneficiarie della cessione del quinto*

*sono ampiamente tutelate dalle polizze assicurative previste nei rispettivi*



*contratti e, pertanto, nessun tipo di danno potrà essere arrecato né alle due finanziarie, né alla ditta Giuntabus che, correttamente, ha già dichiarato di accantonare il T.F.R. maturato dal Sig. Polito, sino a precise indicazioni futuro da parte dell'O.C.C..*

*Ritenere, viceversa, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con il possibile effetto sospensivo ex lege anche delle procedure esecutive in corso di svolgimento, oltre che con la recente giurisprudenza che si è formata sul punto a favore del debitore sovraindebitato, circostanza questa verbalizzata anche dall'O.C.C. nell'ultimo incontro di aprile 2022. Se la procedura può avere anche l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti (Tribunale Grosseto, Giudice dott.ssa Frosini, sentenza dell'11.11.19, giurisprudenza n. 23229 del 14.02.2020).*

*La sentenza della Cassazione n. 551/2012 ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.*

*Lo stesso principio deve allora ritenersi applicabile alla procedura di sovraindebitamento e, nella specie, alla proposta di ristrutturazione dei*



debiti del consumatore, alla luce del disposto di cui agli artt. 67 e 68 del Codice della Crisi, che prevede come il decreto di omologa del piano "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento", con effetti analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi.

La natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato al fine di evitare che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza, induce a ritenere applicabili le norme previste nel fallimento per garantire la par condicio creditorum, sì che il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata. La norma del C.d.C. prevede che "dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali".

Può dunque affermarsi che sono soggette ad effetto sospensivo anche le cessioni di crediti a garanzia della restituzione di prestiti.

Opinare diversamente e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe vanificare l'efficacia dello strumento previsto dal Codice del Consumo, la cui finalità è quella di consentire al debitore di definire la sua globale esposizione debitoria, laddove utilizza l'espressione "il debitore in stato di



*sovraindebitamento", con evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione.*

*In conclusione, anche negli incontri successivi con l'O.C.C. è emerso chiaramente come recente giurisprudenza sul punto, induca a ritenere non opponibili le cessioni del quinto alla procedura del sovra indebitamento, proprio per tutelare la **par condicio creditorum**.*

\*\*\*\*

*Per quanto riguarda l'ordine di pagamento dei crediti privilegiati, bisogna calcolare anche quelle della procedura, come da preventivo comunicato dall'O.C.C. pari a complessivi €. 5.665,19 già sottoscritto dal ricorrente ed inviato alla Camera di Commercio di Messina e delle spese legali per l'assistenza fornita e da fornire, pari ad un ulteriore importo di €. 4.000,00.*

*Decurtando, quindi, da €. 43.853,44 gli importi da pagare in prededuzione ed in unica soluzione pari a complessivi €. 9.665,19, rimane la somma di €. 34.188,25 da suddividere tra tutti i creditori chirografari.*

*Così facendo il Sig. Polito Carmelo offre circa il 36% del debito complessivo, pari a circa €. 120.000,00."*

\*\*\*\*

*In ragione di tutte le verifiche e richieste di chiarimento successive alla formulazione della sopra riportata proposta di piano, con email del 22 marzo 2024 il sottoscritto procuratore nell'interesse del Sig. Polito, trasmessa al collegio gestori, una integrazione del piano, precisando ulteriormente la propria proposta nei termini di seguito riportati e trascritti:*

*"Sulla base di quanto evidenziato, la proposta di abbattimento del debito*



viene così formulata:

il Sig. Polito Carmelo mette a disposizione l'intero importo del T.F.R.

maturato e pari ad €. 43.853,44 per pagare tutti i debiti accumulati sino ad

oggi e che ammontano a circa €. 108.226,40.

In particolare:

si detrae dal monte debiti, i crediti privilegiati da pagare in prededuzione e

così ad €. 108.226,40 si sottrae €. 11.501,67.

L'importo residuo è, pertanto, pari ad €. 96.724,73.

Dal TFR accantonato per €. 43.853,44, si detrae il credito per le spese legali

da pagare in prededuzione pari ad €. 11.501,67, rimanendo così a

disposizione dei vari creditori la somma di €. 32.351,77 che è pari a circa il

34% di €. 96.724,73.

Pertanto il Sig. Polito Carmelo propone di pagare in favore di:

a) Marte SPV s.r.l. quale cessionaria di una serie di pregresse posizioni (Hoist Italia s.r.l., mandataria di Securitisation Services s.p.a.; Credial Italia s.p.a. gruppo Findomestic Banca s.p.a.; Credito Valtellinese s.p.a.; Findomestic S.p.a., il 34% di €. 29.022,69, ossia €. 9.877,60.

b) Futuro Compass S.p.a. il 34% del debito residuo pari ad €. 27.220,16, ossia €. 9.254,85.

c) Axa France Iard, subentrata alla Santander quale originaria beneficiaria della polizza, dal 3.04.2023, il 34% di €. 22.856,66, ossia €. 7.771,30.

d) Comune di Messina il 34% de debito tassa rifiuti di €. 2.318,00, ossia €. 788,12.

e) Agenzia delle Entrate il 34% del debito per due cartelle esattoriali 2023 di



€. 4.000,00, ossia €. 1.360,00.

f) Posizione Unicredit da calcolare sulla base del debito effettivo se ed in quanto comunicato dalla banca, risultando un residuo per una carta di credito di €. 1.706,99 (lettera del 4.04.2006....) ed un prestito residuo di €. 21.438,68 al 31.03.2007; infine risulta una lettera di Cofactor S.p.a. relativa al contratto con Unicredit dalla quale si evince un debito residuo di €. 31.088,19 al 27.10.2011.

Su questa posizione, purtroppo, il Sig. Polito non mi ha saputo fornire documentazione più recente o chiarimenti ulteriori.

\*\*\*\*

Sommando così tutti i debiti da pagare in favore dei cinque soggetti creditori certi (€.9.877,60 + 9.254,85 + 7.771,30 + 788,12 + 1.360,00) si arriva all'importo complessivo di €. 29.051,87 (sempre da verificare la posizione Unicredit sulla base delle dichiarazioni ricevute dal creditore).

\*\*\*\*

Si precisa, sul punto, che le due società beneficiarie della cessione del quinto sono ampiamente tutelate dalle polizze assicurative previste nei rispettivi contratti e, pertanto, nessun tipo di danno potrà essere arrecato né alle due finanziarie, né alla ditta Giuntabus che, correttamente, ha già dichiarato di accantonare il T.F.R. maturato dal Sig. Polito, sino a precise indicazioni futuro da parte dell'O.C.C..

Tanto premesso e ritenuto, il Sig. **Polito Carmelo** propone un abbattimento consistente dei propri debiti accumulati negli anni, **offrendo il versamento di circa il 34% del debito complessivo contratto con i vari creditori, pari a**



*circa €. 108.000,00, pagando IN UNICA SOLUZIONE €. 32.351,77, dopo avere pagato i crediti in prededuzione (compensi O.C.C. e spese legali Avv. Ernesto Fiorillo) mettendo a disposizione l'intero T.F.R. accantonato presso l'ex datore di lavoro ditta Giuntabus s.r.l., pari ad un importo netto €.*

**43.853,44 CHE VERREBBE EROGATO ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA RICHIESTA UFFICIALE DEL TRIBUNALE DI MESSINA (DOPO L'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI OMOLOGA"**

\*\*\*\*

#### **6) VALUTAZIONE STATUS SOVRAIDEBITAMENTO**

La esposizione debitoria del sig. Polito Carmelo, sulla scorta della documentazione acquisita e delle precisazioni fornite dai creditori ammonta a complessivi €. 96.8725,68.

A tale importo vanno aggiunti complessivi €. 11.501,67 determinati, quanto ad € 5.665,19 dai compensi spettanti all'OCC per la presente procedura che il sig. Polito Carmelo si è impegnato a corrispondere giusto preventivo sottoscritto e, quanto ad € 5.836,48 per compensi legali in favore dell'avv. Ernesto Fiorillo per l'assistenza nella presente procedura.

~~Ciò posto la complessiva esposizione debitoria del sig. Polito Carmelo ammonta ad €.~~ **108.377,90** cui, per quanto sopra riferito, potrebbe aggiungersi la somma di €. 31.088,19 o la diversa somma che dovesse emergere nel corso della procedura relativa al **credito Cofactor spa (ex Unicredit).**



Sicchè la massa passiva potrebbe attestarsi alla complessiva somma di €.

139.465,54 come da sottostante tabella riepilogativa in calce al presente paragrafo.

A tale riguardo, nel dare atto che il debitore con la memoria integrativa del 22 marzo 2024 ha precisato e dichiarato il proprio passivo nei termini accertati dal collegio, si evidenzia per come già esposto che il credito attribuibile alla **Cofactor spa** emerge esclusivamente da una richiesta/diffida di pagamento datata 27/10/2011 non essendo stata fornita dal debitore alcuna ulteriore documentazione perché mai ricevuta.

In ragione di ciò e considerato altresì che sia l'Unicredit spa che la Cofactor spa sono state espressamente invitate dal Collegio gestori a precisare il proprio credito senza dare alcun riscontro, si rileva che, da quanto acquisito agli atti della procedura, **il predetto credito potrebbe anche risultare prescritto.**

Tale margine di incertezza peraltro, in caso di inclusione del predetto credito nella massa passiva, rischierebbe di produrre un effetto negativo sulle altre posizioni creditorie la cui liquidazione subirebbe una compressione potenzialmente ingiusta.

Per tale ragione si ritiene sottoporre alla valutazione del Tribunale ogni eventuale iniziativa da intraprendere per il definitivo accertamento ai fini della determinazione del piano da approvare.

| CREDITORE        | IMPORTO       | CLASSE       |
|------------------|---------------|--------------|
| OCC              | EURO 5.665,19 | PREDEDUZIONE |
| AVV. E. FIORILLO | EURO 5.836,48 | PREDEDUZIONE |



|                                                                                    |                           |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| HOIST/MARTE SPV                                                                    | EURO 29.022,69            | CHIROGRAFARIO     |  |
| AXA ASSICURAZIONI                                                                  | EURO 22.856,66            | CHIROGRAFARIO     |  |
| COMPASS SPA                                                                        | EURO 27.220,16            | CHIROGRAFARIO     |  |
| REVALEA S.P.A.                                                                     | EURO 2.150,50             | CHIROGRAFARIO     |  |
| IFIS SPA                                                                           | EURO 1.307,22             | CHIROGRAFARIO     |  |
| AGENZIA ENTRATE                                                                    | EURO 4.000,00             | CHIROGRAFARIO     |  |
| BANCA AGRICOLA                                                                     | EURO 8.000,00             | CHIROGRAFARIO     |  |
| POPOLARE RAGUSA                                                                    |                           |                   |  |
| EX POPOLARE ITALIA                                                                 |                           |                   |  |
| COMUNE DI MESSINA                                                                  | EURO 2.318,00             | CHIROGRAFARIO     |  |
| COFACTOR SPA                                                                       | EURO 31.088,19            | CHIROGRAFARIO     |  |
| <del>da verificare</del>                                                           |                           |                   |  |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>€. 108.377,90 o €.</b> | <b>139.465,54</b> |  |
| ****                                                                               |                           |                   |  |
| <b>7) FATTIBILITA' E DILIGENZA DEL DEBITORE.</b>                                   |                           |                   |  |
| Stante quanto sopra premesso e rappresentato e fermo restando che il               |                           |                   |  |
| giudizio sulla fattibilità spetta in ultima analisi al Giudice chiamato ad         |                           |                   |  |
| omologare il Piano, si evidenzia quanto segue.                                     |                           |                   |  |
| <b>Avuto riguardo al primo aspetto (modalità e tempi di pagamento) non può</b>     |                           |                   |  |
| <b>che affermarsi la piena fattibilità del piano così come proposto dal</b>        |                           |                   |  |
| <b>debitore il quale prevede il versamento in un'unica soluzione entro giorni</b>  |                           |                   |  |
| <b>trenta dalla comunicazione di omologa del piano della somma di €.</b>           |                           |                   |  |
| <b>32.351,77 pari al 34% delle passività attraverso la messa "a disposizione</b>   |                           |                   |  |
| <b>l'intero importo del T.F.R. maturato e pari al netto delle trattenute ad €.</b> |                           |                   |  |
| <b>43.853,44 per pagare tutti i debiti" nella misura meglio specificata e</b>      |                           |                   |  |
|                                                                                    |                           |                   |  |
|                                                                                    |                           |                   |  |



indicata dalla lettera a) alla lettera e) della integrazione del piano del  
22/03/2024.

Detta fattibilità permarrebbe anche qualora dovesse accertarsi la  
persistenza del credito in favore della **Cofactor spa** atteso che, anche a voler  
considerare l'importo dichiarato dal debitore, la somma versata in un'unica  
soluzione risulterebbe, salvo diverso conteggio, **pari al 25% delle passività**.

In ordine alle **spese di procedura**, si evidenzia che il sig. **Polito** ha già  
provveduto a corrispondere un acconto dei compensi concordato con  
l'OCC e si è impegnato a corrispondere in prededuzione il saldo entro  
giorni trenta dalla data di comunicazione della omologa del piano.

Il pagamento pertanto, per come sopra prospettato, appare  
potenzialmente appetibile per i creditori stante la possibilità di ottenere  
un immediato incasso in una misura/percentuale non solo di gran lunga  
superiore a quella che, normalmente, viene corrisposta all'interno di  
procedure analoghe, ma evitando una durata pluriennale.

Tale soluzione assolve altresì alla *ratio legis* consentendo il c.d. "**fresh  
restart**" al consumatore che, pertanto, può nuovamente reinserirsi nel  
sistema economico-produttivo oltre che tornare ad avere una vita più  
dignitosa.

Per altro verso, non si pone neanche alcun dubbio circa la profittabilità e la  
convenienza del piano in assenza della, verificata, alternativa liquidatoria.

Non sussistendo garanzie per il ceto creditorio all'infuori del reddito da  
lavoro dell'istante che, ovviamente, sarebbe aggredibile, al pari del TFR, nei  
limiti di legge con una tempistica e un margine di aleatorietà legata al grado



di soddisfazione tale da rendere più conveniente la soluzione sopra prospettata e proposta.

\*\*\*\*

**Un ultimo aspetto significativo:**

Non vi è dubbio in ordine alla sussistenza delle patologie che affliggono, in alcuni casi, dalla nascita i due figli del sig. Polito.

Dalla documentazione in atti risultano attestate spese mediche per €. 4.286,20 alcune delle quali riferite a strutture fuori della regione di residenza.

Indubbiamente, la predetta condizione risulta per l'istante affliggente oltre, come ovvio, sul piano umano e affettivo anche sul piano patrimoniale considerato che trattasi di famiglia monoreddito composta da cinque elementi.

Per altro verso, la situazione debitoria persistente trae origine da un ricorso al credito che si origina nei primi anni duemila per supportare una attività individuale della moglie per la quale viene prestata dal Polito garanzia fidejussoria.

Detta esposizione si perpetua negli anni con un ricorso al credito che trova in particolare negli anni 2016 e 2019 la sottoscrizione di due contratti di finanziamento attraverso la c.d. cessione del quinto per un totale di €. 87.840,00.

A tale proposito, invitato espressamente a chiarire tale aspetto, il debitore con la integrazione del 22 marzo 2024 ha precisato che la sottoscrizione dei contratti di finanziamento attraverso cessione del quinto erano



**“rinnovi” di precedenti finanziamenti per i quali, alla scadenza, il Polito era stato contattato ed invitato dalle società finanziarie per una rinegoziazione che aveva pertanto comportato un aumento di capitali ed interesse.**

Per altro verso, sempre con riferimento ai predetti finanziamenti, è anche vero che non può non richiamarsi l’espressa indicazione contenuta al comma 3 dell’art. 68 Dlvo 14/2019 al fine di evidenziare una **disattenta valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori** che, via via, negli anni hanno consentito il continuo accesso al credito al sig. Polito. Invero, tale (non infrequente) *modus operandi* ha ingenerato la classica spirale che porta al sovraindebitamento di chi, come l’istante, ricorre a nuovi finanziamenti al fine di far fronte agli impegni assunti con precedenti finanziamenti.

Indubbiamente, la crisi sistemica sviluppatasi dal 2020 in poi a causa della pandemia ha infine inferto un colpo feroce alla situazione patrimoniale dell’istante.

**Per l’effetto, l’attuale situazione reddituale dell’istante – ridottasi dal gennaio 2022 a seguito di cambio di datore di lavoro – non consente oggettivamente di far fronte alla esposizione debitoria accumulatasi.**

Invero, detratte dallo stipendio mensile di €. 1.700,00 le documentate spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare il debitore può far fronte ad una vita ai limiti della indigenza.

Va in ogni caso stigmatizzato l’atteggiamento delle società finanziarie nella (errata) valutazione del merito creditizio.



Inoltre, bisogna valutare con favore l'approvazione del piano proposto atteso l'indubbio vantaggio che ne discende per l'intero ceto creditorio alla luce delle sopra esposte modalità di pagamento.

Invero l'immediato soddisfacimento del 34% (o comunque non inferiore al 25%) dell'intero passivo rappresenta una soluzione di estrema convenienza per chi, come alternativa, dovrebbe/potrebbe procedere ad aggredire il patrimonio del debitore esclusivamente consistente nel proprio reddito da lavoro.

Per non tacere su tempistica di recupero e spese in via anticipatoria.

Al riguardo, peraltro, si osserva che, in ragione: della entità dello stipendio, della composizione del nucleo familiare e delle patologie dei figli, il reddito da lavoro non vada intaccato in quanto destinato a garantire alla famiglia un tenore di vita dignitoso.

Attese le superiori considerazioni, basate su fatti e circostanze obiettivamente riscontrate, si esprime parere favorevole al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto dal Signor Polito Carmelo e ci si rimette alle determinazioni dell'III.mo Signor Giudice designando.

#### CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione economica in cui versa, propone il presente piano di ristrutturazione dei debiti, in quanto unica soluzione percorribile per poter adempiere ed al contempo poter azzerare i propri debiti, garantendo a se ed alla propria famiglia un futuro dignitoso e degno dei sacrifici versati negli anni.



La proposta di piano appare la soluzioni migliore per garantire e soddisfare tutti i creditori.

Considerato quanto esposto, si

**CHIEDE**

di voler omologare il piano così come proposto e argomentato nella relazione particolareggiata, con il versamento in un'unica soluzione entro giorni trenta dalla comunicazione di omologa del piano della somma di €. 32.351,77 pari al 34% delle passività attraverso la messa a disposizione dell'intero importo del T.F.R. maturato ed accantonato presso l'ex datore di lavoro Ditta Giuntabus s.r.l., pari al netto delle trattenute ad €. 43.853,44 per pagare tutti i debiti.

Il presente ricorso viene sottoscritto a titolo di garanzia dal Sig. Polito Carmelo, nato a Messina il 10.09.1971 ed ivi residente in Via Comunale San Corrado n. 7, Gravitelli, C.F.: PLTCML71P10F158H

Si allega al presente ricorso:

Relazione particolareggiata e documentazione relativa.

Con osservanza.

Messina 05 luglio 2024

Sig. Carmelo Polito

Avv. Ernesto Fiorillo



